

**UNIONE DEI COMUNI DI CAMPARADA E LESMO**  
**“PRIME TERRE DI BRIANZA”**  
Provincia di Monza e della Brianza

# STATUTO

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI CAMPARADA CON  
DELIBERAZIONE N. 17 DEL 23.09.2015

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI LESMO CON  
DELIBERAZIONE N. 35 DEL 23.09.2015

Il Sindaco del Comune di Camparada  
Giuliana Carniel

Il Sindaco del Comune di Lesmo  
Roberto Edoardo Antonioli

Il Segretario dell'Unione  
Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola

## TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

### Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'Atto Costitutivo, l'organizzazione e il funzionamento *dell'Unione dei Comuni di Camparada e Lesmo – Prime terre di Brianza*, per brevità nel seguito definita "Unione", costituita ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 18 della Legge 19/2008, ne individua le funzioni e le corrispondenti risorse.
2. Il presente Statuto è approvato, unitamente allo schema dell'Atto Costitutivo dell'Unione, dai Consigli Comunali dei Comuni di Camparada e Lesmo, con le maggioranze richieste per l'approvazione degli Statuti Comunali.
3. Le modifiche al presente Statuto sono approvate, dal Consiglio dell'Unione, con le maggioranze e le procedure richieste dalla normativa vigente per l'approvazione degli Statuti Comunali.

### Art. 2 – COSTITUZIONE

1. Il presente Statuto, approvato dai rispettivi Consigli comunali a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata e le corrispondenti risorse, dell'Unione, costituitasi ai sensi del già citato art. 32 del TUEL.
2. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono; l'adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta è subordinata alla modifica o all'approvazione del presente statuto.

### Art. 3 – PRINCIPI ISPIRATORI

1. L'Unione si ispira, fondamentalmente, nell'interesse dei singoli Comuni aderenti e delle corrispondenti comunità, ai principi di: innovazione, prontezza, speditezza, fluidità, flessibilità e dinamicità d'azione della Pubblica Amministrazione nonché di libera autodeterminazione e massima partecipazione ed integrazione dei Comuni aderenti. A tali principi indirizza tutti i suoi atti ed azioni.
2. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità ed economicità degli interventi di sua competenza.
3. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; indirizza i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

#### Art 4 - SEDE, STEMMA E GONFALONE – ALBO PRETORIO

1. La sede dell'Unione è situata presso il Comune di Lesmo i suoi organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati anche in località diverse, purché ricomprese nell'ambito territoriale dell'Unione.
2. L'Unione è dotata di un proprio stemma costituito dai due simboli dei comuni di Camparada e Lesmo accostati orizzontalmente nonché di un proprio gonfalone, le cui versioni ufficiali sono approvate dal Consiglio dell'Unione; la riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione, solo ed esclusivamente nell'ambito di finalità di pubblico interesse.
3. L'Unione si dota altresì di un proprio Albo pretorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

#### Art. 5 – DURATA

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 6.

#### Art. 6 – ADESIONE E RECESSO

1. Il Consiglio dell'Unione accetta l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione del Consiglio Comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.
2. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, non prima della scadenza dei due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti assegnati al consiglio comunale ed applicando le procedure per le modifiche statutarie. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. In caso di recesso da parte di uno dei Comuni che hanno costituito l'Unione, la gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere e demandati all'Unione, è devoluta, con deliberazione del Comune interessato e salvi i diritti dei terzi, all'Unione che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto del Comune recedente.
4. Con apposito accordo/regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente statuto, vengono definiti, in particolare: gli effetti sui rapporti giuridici in essere, quelli relativi al patrimonio dell'Unione, alle modalità di retrocessione dalle funzioni, dai servizi e dalle attività riferibili al Comune recedente.
5. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'applicazione del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Vice Presidente dell'Unione o suo delegato e da un esperto di diritto amministrativo nominato di comune accordo o, in mancanza, nominato dal Presidente del Tribunale di Monza.

#### Art. 7 – SCIoglimento

1. L'Unione si scioglie quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione oppure per decisione consensuale dei comuni partecipanti.
2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono, d'intesa tra loro, gli effetti relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.

## TITOLO II – COMPETENZE

### Art. 8 – FUNZIONI E SERVIZI

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta – anche mediante partecipazione ad enti, associazioni, aziende speciali, istituzioni, società di capitali a prevalente partecipazione pubblica ecc. – di servizi pubblici locali per i quali la legge non obblighi a forme diverse, fermo restando che ogni Comune partecipi ad un'unica Unione ed ad una sola forma associativa per funzione o servizio, ai sensi dell'art. 17, commi 4-5 della L.R. 19/2008.

2. Può inoltre esercitare la propria attività per conto di altri Enti Pubblici, previa stipulazione di apposita convenzione, approvata di volta in volta.

3. L'Unione può assumere iniziative culturali, sociali, turistiche, economiche, imprenditoriali, ambientali, sportive/ricreative.

4. Fermo restando che le scelte strategiche e programmatiche dell'attività amministrativa restano di competenza dei singoli Comuni, è attribuito all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi pubblici di seguito elencati:

- a. sicurezza del lavoro e della protezione civile;
- b. polizia municipale;
- c. servizi sociali;
- d. trasporto locale e scolastico;
- e. mensa scolastica;
- f. servizi cimiteriali;
- g. assunzioni, retribuzioni, formazione e aggiornamento del personale;
- h. contrattazione decentrata;
- i. rifiuti solidi urbani;
- j. sportello unico per le attività produttive;
- k. servizi catastali;
- l. effettuazione, affidamento e gestione di appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche di interesse congiunto dei Comuni e/o dell'Unione;
- m. commercio e pubblici esercizi;
- n. informatizzazione;
- o. servizi ambientali e beni paesaggistici;
- p. anagrafe, Aire, stato civile e liste elettorali;
- q. servizi culturali;
- r. urbanistica e territorio.

5. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni.

6. Il trasferimento delle competenze si perfezionerà mediante una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione e dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste negli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee per evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano. La deliberazione dei Consigli Comunali di

trasferimento delle competenze all'Unione contiene l'individuazione degli strumenti operativi che s'intendono attribuire all'Unione per l'esercizio associato della funzione.

7. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia, l'Unione diviene titolare di tutti i poteri, facoltà, diritti e oneri comunque denominati, occorrenti al suo pieno esercizio.

## TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

### CAPO I – ORGANI DELL'UNIONE

#### Art. 9 – ORGANI

1. Sono organi dell'Unione, il Presidente, la Giunta e il Consiglio. Tutte le relative cariche sono esercitate gratuitamente.

### CAPO II – CONSIGLIO DELL'UNIONE

#### Art. 10 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da n. 15 Consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati, tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze ed assicurando, altresì, la rappresentanza di ogni comune e la parità di genere.

2. Ciascun Consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza, Sindaci esclusi, secondo la seguente articolazione:

- Per il Comune di Camparada, 6 membri di cui 2 eletti dalle minoranze; -

Per il Comune di Lesmo, 9 membri di cui 3 eletti dalle minoranze.

3. Il Consiglio viene eletto e rinnovato integralmente ogni qualvolta un Comune dell'Unione debba rinnovare, per qualsiasi motivo, i propri organi elettivi.

4. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Commissario governativo sostituisce il sindaco e i rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'Unione. Il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti del Comune.

5. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza dei suoi componenti.

#### Art. 11 – COMPETENZE

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente statuto.

2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

3. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione entro 120 giorni dalla sua nomina ed approvato dal Consiglio, costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.
4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione relazionano periodicamente al Consiglio sull'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al precedente comma 3.

#### Art. 12 – DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO

1. I componenti del Consiglio rappresentano l'intera comunità dell'Unione.
2. I componenti del Consiglio esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

#### Art. 13 – DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Il Presidente dell'Unione provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni dieci, decorrenti dalla data di ricevimento. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, in base alle disposizioni di cui all'art. 13, si procede all'elezione di un nuovo Consigliere.
5. Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisca, in seno al proprio Consiglio comunale, in Gruppo consiliare diverso da quello originario, può essere revocato dallo stesso Consiglio comunale, anche al fine di rappresentare, ove esistenti, le minoranze.

### CAPO III – IL PRESIDENTE E LA GIUNTA DELL'UNIONE

#### Art. 14 – IL PRESIDENTE

Viene stabilito che la carica di Presidente ha la durata di un anno solare a rotazione tra i Sindaci dei due Comuni. L'insediamento del nuovo Presidente dell'Unione avverrà all'atto della scadenza del predetto anno solare o all'atto della decadenza del suo predecessore in tutti gli altri casi previsti dalla legge. In fase di prima attuazione la Presidenza viene attribuita al Sindaco di Lesmo.

#### Art. 15 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione, che la presiede, dal Vice Presidente che è il Sindaco dell'altro Comune e da un numero massimo di n. 6 assessori, scelti tra i componenti degli organi esecutivi dei Comuni associati, garantendo comunque la rappresentanza di entrambi i Comuni appartenenti all'Unione.
2. Gli Assessori sono nominati, sentito il parere del Vice Presidente, dal Presidente dell'Unione.
3. Il Presidente dà comunicazione delle nomine al Consiglio nella prima seduta utile successiva alla nomina.

#### Art. 16 – COMPETENZE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente è legale rappresentante dell'Unione e svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati. È componente del Consiglio dell'Unione.

#### Art. 17 – COMPETENZE DEL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di dimissioni, assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
2. In caso di dimissioni, assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge, anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

#### Art. 18 – COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di coadiuvarlo in specifiche materie di competenza dell'ente e di rapportarsi a tal fine con gli organi dell'Unione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio o del Presidente.

#### Art. 19 – DIMISSIONI E REVOCA DELLA CARICA DI ASSESSORE

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.

2. Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, alla loro revoca o alla modifica delle competenze assegnate, dandone comunicazione al Consiglio secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 3.

#### Art. 20 - SFIDUCIA, DIMISSIONI E CESSAZIONE DELLA CARICA DI PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, escluso il Presidente, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e del Consiglio; ogni causa di cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione determina la cessazione della Giunta.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.

#### Art. 21 – COMMISSIONI CONSULTIVE

1. Con deliberazione del Consiglio possono essere istituite apposite Commissioni consiliari consultive, definendone altresì la relativa competenza e le modalità di funzionamento. La relativa carica è gratuita.

2. Alle Commissioni consiliari consultive sono sottoposti gli argomenti rientranti nelle materie di competenza sottoposte al Consiglio dell'Unione. Le Commissioni esprimono un parere obbligatorio ma non vincolante.

### TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

#### Art. 22 – PRINCIPI GENERALI

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e assunti nell'interesse pubblico generale nonché in considerazione dei bisogni della comunità amministrata e dell'utenza, in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità delle funzioni assolte e di trasparenza dell'azione amministrativa.

2. L'organizzazione dell'Unione prevede la predisposizione di un sistema di monitoraggio e valutazione del proprio operato, ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. L'ordinamento degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.
4. L'Unione si avvale degli uffici dei Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto.

#### Art. 23 – PRINCIPI IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE

1. L'Unione favorisce la formazione e la valorizzazione della propria struttura tecnico amministrativa e cura la progressiva informatizzazione delle proprie attività.
2. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti del comando, del convenzionamento e della mobilità previsti dalla legge e dai CCNL, nel rispetto dei moduli di relazione sindacale in vigore.
3. Il personale dipendente è inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

#### Art. 24 – PRINCIPI DI COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE

1. L'Unione assicura con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione progressivamente più efficace, efficiente ed economica per la propria organizzazione e per l'organizzazione dei Comuni.
2. Il modello di organizzazione dell'Unione può avvalersi, ai sensi delle vigenti disposizioni, di personale degli uffici comunali mediante specifici accordi tra gli Enti interessati.
3. L'Unione adotta iniziative dirette ad armonizzare i regolamenti comunali e ad unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
4. L'Unione favorisce la partecipazione della popolazione residente alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative. Le forme della partecipazione sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

#### Art. 25 – SEGRETARIO DELL'UNIONE

1. Il Presidente dell'Unione, ai sensi del comma 5-ter dell'art. 32 del D.L.vo n. 267/2000, come integrato dal comma 105 della Legge n.56/2014, individua e si avvale del Segretario di un Comune facente parte della stessa Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità alle vigenti disposizioni anche contrattuali.
2. Il predetto Segretario svolge tutte le funzioni e le attività previste dall'Ordinamento giuridico in relazione al Segretario comunale. Allo stesso, in particolare, si applicano anche le disposizioni dell'articolo 8 della Legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In caso di assenza o impedimento del Segretario assume, ove presente, le funzioni di segretario protempore, il Segretario dell'altro Comune dell'Unione.

## TITOLO V - FINANZE E CONTABILITÀ

### Art. 26 – FINANZA E FISCALITÀ DELL'UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. La finanza dell'Unione è costituita da:
  - a. Contributi erogati dallo Stato
  - b. Contributi erogati dalla Regione;
  - c. Trasferimenti operati dai comuni componenti
  - d. Diritti, ove applicabili, per servizi pubblici, tariffe e contributi;
  - e. Introiti, ove applicabili, derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati;
  - f. Altre entrate.
3. L'Unione può introitare tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa ed introita trasferimenti dai comuni, secondo indirizzi definiti nelle delibere di trasferimento di funzioni e servizi e modalità approvate con i provvedimenti di bilancio.

### Art. 27 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini e le modalità previsti dalla legge per i Comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, sulla base degli indirizzi definiti nelle delibere di trasferimento delle funzioni e servizi.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura più agevole e trasparente per i cittadini e gli amministratori e devono essere articolati secondo le vigenti disposizioni contabili anche con le modalità previste dal D.L.vo n. 118/2011 e s.m.i., se ed in quanto applicabili.

### Art. 28 – ORDINAMENTO CONTABILE E REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dal Tuel 267/2000 e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione, in conformità e coerenza con le vigenti disposizioni.
2. Ai sensi di legge, l'Unione si dota di un organo di revisione economica e finanziaria, nominato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di acquisire atti, informazioni e documenti amministrativi dell'Unione ed anche dei Comuni partecipanti.

## Art. 29 – SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto bancario abilitato ai sensi di legge.
2. I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

## TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 30 – ATTI REGOLAMENTARI

1. Sino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione applica sui singoli territori comunali le normative regolamentari di ciascun Comune in vigore all'atto del trasferimento delle materie e dei servizi.

### Art. 31 – FONDO SPESE

1. Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è commisurata dal numero degli abitanti di ogni singolo Comune. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento un bilancio provvisorio per il primo anno di attività. Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, l'eventuale contributo ministeriale e regionale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.
2. Il Servizio di tesoreria dell'Unione, fino all'affidamento da parte dell'Unione è svolto dal servizio di tesoreria del Comune di Lesmo.

### Art. 32 – INEFFICACIA DELLE NORME REGOLAMENTARI COMUNALI INCOMPATIBILI

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti quesiti dei terzi, l'inefficacia delle disposizioni comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti regolamentari dell'Unione in materia.
2. In caso residuo conflitti tra disposizioni regolamentari dell'Unione e dei Comuni prevalgono in ogni caso le disposizioni regolamentari approvate dall'Unione.

### Art. 33 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto è approvato unitamente allo schema di atto costitutivo con le modalità previste dal testo unico approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dalla L.R. 19/2008. E' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, unitamente all'atto costitutivo, affisso

all'albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione per 30 giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

Entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune che ha effettuato per ultimo la pubblicazione all'Albo.

2. L'istituzione dell'Unione decorre dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto.